



COMUNE DI NOVOLI
Provincia di Lecce
SETTORE AREA TECNICA
Ufficio Attività Produttive

**Avviso pubblico per la partecipazione
alla manifestazione denominata “Sant’Antonio Abate e Focara 2026”**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 10.11.2025

RENDE NOTO

Che, nei giorni 16-17-18 gennaio 2026, si svolgerà in Novoli la festa patronale “**Sant’Antonio Abate e Focara 2026**” ed avrà luogo la relativa fiera.

Art.1- Ubicazione

La fiera avrà luogo nelle seguenti strade cittadine (*vedi tavole grafiche allegate e facenti parte integrale e sostanziale del presente avviso*):

1. via S. Antonio:
 - solo lato dx, in direzione Campi Sal.na, da via Indipendenza a via Parco, destinato esclusivamente alla vendita di prodotti culinari della tradizione (pesce marinato allo zafferano) e vendita oggetti sacri;
 - solo lato dx, in direzione Campi Sal.na, da via Parco a via Gramsci (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
 - solo lato dx, in direzione p.zza A. Moro, da via Roma fino al civico 86 (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
 - solo lato sx, in direzione p.zza A. Moro, dal civico 3 fino a p.zza A. Moro (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
2. via C. Arcuti, solo lato dx, in direzione via Umberto, I da p.zza S. Antonio fino a via Umberto I (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
3. via Roma, solo lato dx, in direzione via Borgo, da p.zza S. Antonio fino a via Borgo (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
4. p.zza R. Margherita:
 - lato sx, in direzione p.zza A. Moro, da via Umberto I sino all’ingresso secondario della Chiesa di S. Andrea (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
 - lato dx, in direzione p.zza A. Moro, parcheggi antistanti l’Ostello e la “Società Operaia” (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);

5. via A. Gramsci, solo lato sx, in direzione via Milano, da via S. Antonio fino a via Milano (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
6. via S. Paolo, solo lato dx, in direzione Campi Sal.na, da via Gramsci fino a via Torino (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
7. via Trento, solo lato sx, in direzione via S. Paolo, da p.tta Venezia fino a via S. Paolo (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
8. via Redipuglia, solo lato dx, in direzione via Borgo, da p.tta Venezia fino a via Borgo (*merci varie con esclusione di somministrazione di bevande e alimenti*);
9. via Sacco e Vanzetti corsia interna, solo lato dx in direzione via Campi, a partire a da 10 mt oltre l'intersezione con P.zza T. Schipa e fino a via Campi, spazi destinati esclusivamente a stand di gastronomia e autonegozi, per preparazione e/o somministrazione e vendita di alimenti e bevande (SPAB);
10. via Borgo, a partire dall'intersezione con via Redipuglia, area destinata a stand di preparazione prodotti tipici locali, somministrazione e vendita di alimenti e bevande (SPAB) e merci varie.
11. Via R. Sanzio (a partire da 20 mt oltre l'intersezione con via Sacco e Vanzetti e fino al giardino pubblico della stessa via), via Salice e le zone limitrofe sono destinate all'installazione degli spettacoli viaggianti (Luna Park), secondo quanto sarà stabilito dalla competente CCVLPS).

Zone interdette al posizionamento di qualsiasi attività commerciale e di intrattenimento su suolo pubblico:

- p.zza S. Antonio;
- via S. Antonio nel tratto tra via C. Battisti e via Indipendenza;
- p.zza A. Moro;
- p.zza R. Margherita
 - spazio antistante il teatro comunale;
 - tratto di via Umberto I;
 - tratto antistante l'ex Mercato Coperto;
 - lato antistante il Palazzo Baronale compreso tra via Umberto I e via D'Annunzio;
- via C. Battisti;
- via Oberdan;
- via O. Parlangeli;
- p.tta Venezia;
- via Trieste;
- via Udine;
- via Firenze;
- via Veneto;
- p.zza T. Schipa;
- rondò di via Salice, eccetto la corsia di servizio tra via Sacco e Vanzetti e via Salice;
- via Sacco e Vanzetti, corsia esterna e tratto corsia interna, da rotatoria via Salice a via Udine;
- via Carducci, entrambi le corsie;
- in tutte le aree a verde nell'interno della perimetrazione della manifestazione;

- in tutte le intersezioni stradali delle aree della manifestazione, eccetto la corsia di servizio tra via Sacco e Vanzetti e via Salice;
- nei tratti prospicienti le attività commerciali in pianta stabile, i luoghi di culto, le sedi delle Forze dell'Ordine e di servizi pubblici.

Quanto sopra come meglio evidenziato nell'allegato elaborato grafico "Planimetria tematica".

Art.2- Tipologie merceologiche ammesse

- vendita oggetti sacri;
- prodotti artigianali locali;
- dolciumi e frutta secca;
- pesce marinato (scapecce);
- oggettistica tipica;
- piante, fiori e accessori;
- libri e stampe;
- complementi d'arredo (ceramiche, vetreria, cristalleria, ferro battuto, rame e ottone);
- biancheria per la casa (pizzi e tendaggi);
- bigiotteria e cosmesi;
- accessori di abbigliamento (sciarpe, foulard, piccola pelletteria, ecc.);
- articoli artistici;
- giocattoli;
- articoli scolastici e varie;
- articoli casalinghi e dimostrativi;
- Articoli elettrici, elettronici, musicali.

Tutti gli altri generi merceologici tradizionalmente ammessi alla fiera (abbigliamento, calzature, confezioni, biancheria intima, articoli da regalo, artigianato etnico, ecc).

Via Sacco e Vanzetti e Via Borgo a partire dall'intersezione con Via Redipuglia saranno destinate alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande (SPAB).

Art.3- Assegnazione spazi

Sul percorso della fiera sono individuati posteggi composti da moduli della lunghezza di mt. 2,00 e larghezza mt 2,00; i posteggi per gli operatori che intendono partecipare potranno occupare più moduli in funzione delle proprie attrezzature espositive, sempre se compatibili per ampiezza con la carreggiata e con la visuale prospettica nel contesto della manifestazione e tenuto conto delle aree ed edifici sottoposti a vincolo.

Art.4- Soggetti ammessi

Sono ammesse a partecipare alla Festa Patronale "Sant'Antonio Abate e Focara 2025" le imprese individuali e le società, iscritte alla C.C.I.A.A. e titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia "A" e "B" di cui alla L.R. n. 24/2015.

Art.5- Presentazione della domanda- termini e modalità

Per partecipare alla Festa Patronale "Sant'Antonio Abate e Focara 2026" gli interessati dovranno far pervenire regolare istanza, in bollo da € 16,00, completa di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

All'istanza dovrà essere allegata:

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se extracomunitari;

- copia dell'autorizzazione amministrativa o SCIA di commercio su aree pubbliche con cui l'operatore intende partecipare, se rilasciata da altro Comune;
- copia dell'eventuale Autorizzazione igienico sanitaria o SCIA sanitaria, nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari;
- dichiarazione sostitutiva allegata all'avviso con firma del presentatore dell'istanza.

Le istanze debbono pervenire presso il protocollo del Comune, in p.zza A. Moro, improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12:00 del 09/12/2025 esclusivamente, e a pena esclusione**, con **invio in modalità telematica** tramite **posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo PEC ***"protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it"*** e con la seguente dicitura da riportare, **pena l'esclusione**, nell'oggetto della PEC - ***Domanda per l'assegnazione di posteggi per la "Fiera di Sant'Antonio Abate 2026"***.

Le istanze dovranno essere inviate da **PEC intestata al richiedente**, (non saranno ammesse, **a pena di esclusione**, istanze provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) non riconducibili al richiedente).

L'istanza, **a pena l'esclusione** dovrà essere redatta utilizzando **esclusivamente** il modello allegato al presente avviso.

Nella stessa istanza dovranno essere indicate le generalità del richiedente, la sede dell'impresa di cui è titolare, l'indirizzo PEC dell'impresa o del titolare della stessa, le specializzazioni merceologiche degli articoli da vendere, il numero e la data di iscrizione al Registro delle imprese, gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa e dell'eventuale Autorizzazione igienico sanitaria o Registrazione sanitaria o S.C.I.A. nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande, nonché l'espressa indicazione dell'eventuale utilizzo di autonegozio e dichiarazione della misura effettiva, in esercizio, dello stesso.

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione di versamento di € 20,00 per diritti di segreteria, da eseguirsi sul conto corrente bancario avente il seg. cod. IBAN: IT 17 L 01030 79850 000001826909 intestato a Comune di Novoli, inserendo come causale "Diritti di segreteria Festa Sant'Antonio 2026"

La mancata presentazione della documentazione, l'inesatta o incompleta compilazione della domanda, il mancato versamento dei diritti di segreteria, ovvero la mancata apposizione della firma su di essa, comporterà automaticamente l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione del posteggio.

La pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, di approvazione delle graduatorie costituirà notifica delle stesse; non vi saranno quindi comunicazioni personali ed in tal modo si intenderà notificata anche l'eventuale esclusione.

Le istanze pervenute in data antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non saranno considerate valide all'atto della formulazione delle graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di un posteggio.

Art.6- Criteri di formulazione della graduatoria

Per l'assegnazione dei posteggi ai titolari di autorizzazione per il commercio, come indicati al precedente art. 4, sarà redatta apposita graduatoria ai sensi della L.R. 16 aprile 2015 n. 24, secondo i principi della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo conto, nell'ordine di seguito riportato, dei seguenti criteri:

1. Anzianità di partecipazione - maggior numero di presenze pregresse nella medesima manifestazione. Il punteggio è calcolato in base al numero delle volte che l'operatore ha partecipato alla manifestazione "Sant'Antonio e Focara di Novoli" a far data dall'edizione del 2013. Verrà assegnato 1 punto per ogni anno di presenza alla manifestazione, non verranno assegnati maggiori punteggi per anzianità superiori, il punteggio massimo, pertanto, sarà di 12 punti.
2. Anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa

attiva al registro imprese.

L'anzianità è calcolata in base alla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva al registro imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al presente avviso, cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa. Il punteggio è pari a p.ti 0,50 per ogni anno di iscrizione, con un massimo di 5 punti.

3. giorni di permanenza richiesti nella manifestazione 2026.

Verrà assegnato 1 punto per ogni giorno di permanenza richiesto ed i cui relativi diritti di cui all'art. 10 siano stati pagati (max 3).

In caso di parità di punteggio le assegnazioni avverranno nell'ordine cronologico di arrivo dell'istanze, come comprovato dall'Ufficio Protocollo.

Eventuali morosità dell'interessato nei confronti dell'Amministrazione Comunale relative ai pagamenti Canone Unico Patrimoniale, costituiranno motivo di esclusione della graduatoria, salvo che l'interessato non dimostri di aver sanato la propria posizione debitoria.

La pubblicazione della graduatoria avverrà entro il 19/12/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Novoli e sul sito web istituzionale "www.comune.novoli.le.it".

Art. 7- Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi e le relative autorizzazioni verranno effettuata in ogni caso con riserva di revoca immediata in qualsiasi momento, qualora le Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Commissioni di Vigilanza, Amministrazione Comunale o altri soggetti con funzioni di controllo, ravvisino nocumento alla pubblica e privata sicurezza e all'igiene pubblica o altre motivazioni ostative.

L'assegnazione dei posteggi sarà pubblicata unitamente alla graduatoria, in data 19/12/2025, unitamente agli importi del canone UNICO MERCATALE da pagare.

Le ditte assegnatarie, entro le ore 12,00 del 02/01/2026, dovranno far pervenire, sempre a mezzo PEC come sopra ed **a pena di esclusione** dalla graduatoria, la seguente documentazione:

- Attestazione del pagamento di € 20,00 quale contributo per l'allestimento, come indicato all'art. 10 del presente Avviso pubblico, solo per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande;
- Attestazione del pagamento del canone UNICO MERCATALE in ragione dei moduli e dei giorni dell'assegnazione, come indicato nella graduatoria pubblicata, per mezzo di PagoPA che verrà inviato al presentatore dell'istanza;
- Scansione della marca da bollo da € 16,00, annullata con la dicitura "**Fiera 2026**", sottoscritta con firma digitale.

Eventuali informazioni inerenti l'assegnazione potranno essere assunte al seguente numero telefonico 392 1076118 orario d'ufficio;

La mancata esibizione anche di uno dei sopraindicati documenti delle attestazioni di versamento di cui ai punti 3 – 4 e 5 comporterà l'automatica decadenza dal diritto all'assegnazione del posteggio ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

Le autorizzazioni, sulle quali sarà indicato il posteggio assegnato, saranno trasmesse all'indirizzo PEC degli assegnatari entro il giorno 13/01/2026.

Art.8- Vendita prodotti

Durante la manifestazione è consentita esclusivamente la vendita degli articoli per cui l'operatore è stato ammesso.

È fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione

fiscale delle operazioni (scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale) ed in materia igienico-sanitaria.

È fatto assolutamente divieto di utilizzo di bombole e fiamme vive di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattina (è consentita la vendita di bevande solo in bottiglie PET prive del tappo di chiusura).

Ogni operatore dovrà essere dotato di estintore da Kg 6 cat. ABCF.

In caso di inosservanza, il Comune di Novoli si riserva di adottare il provvedimento di espulsione immediata dell'operatore con conseguente riassegnazione dello spazio. In tale eventualità, l'espositore non avrà diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo e perderà ogni diritto di priorità relativo all'anzianità di presenza per le edizioni successive della manifestazione.

Art.9- Modalità di gestione e allestimento dei posteggi

L'allestimento dello spazio è a cura di ciascun operatore autorizzato.

È fatto assoluto divieto di fiamme libere.

I banchi, le strutture mobili e gli autonegozi, dovranno essere sistemati negli appositi spazi assegnati dall'Amministrazione Comunale, senza invadere le superfici in eccedenza con carrelli, tavolini, sedute ed altre attrezzature di vario genere. In caso di inosservanza, il Comune di Novoli, oltre alla sanzione pecuniaria si riserva di adottare il provvedimento di espulsione immediata dell'operatore con conseguente riassegnazione dello spazio.

Ogni espositore deve mantenere in ordine il proprio spazio. È assolutamente vietato lasciare in vista materiale da imballaggio, cartoni ecc.

I titolari di posteggio hanno l'obbligo tassativo di tenere nelle rispettive strutture un estintore in piena efficienza ed appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo quotidianamente a mantenere perfettamente pulito lo spazio occupato.

È severamente vietato il pernottamento degli operatori commerciali e dei loro collaboratori all'interno della struttura adibita alla vendita ovvero in prossimità dell'area destinata al posteggio

Ad operazioni di montaggio ultimate gli autofurgoni ed i mezzi di trasporto non potranno sostare sul marciapiede;

L'intera area della manifestazione sarà chiusa ai veicoli e l'eventuale approvvigionamento delle merci potrà essere effettuato solo con carrelli portati a mano, poiché nessun altro veicolo potrà accedere all'area della manifestazione;

È prescritto a tutti gli operatori partecipanti alla manifestazione di cui trattasi:

- che orario di posizionamento ed installazione è dalle ore 17,00 del giorno 15.01.2026;
- che tutti i mezzi degli operatori commerciali dovranno essere allontanati dall'area della fiera entro le ore 10,00 del giorno 16.01.2026;
- che entro le ore 5:00 del 19.01.2026 tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse e lo spazio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti o danneggiamenti tanto nelle ore diurne che notturne.

Art. 10- Spese a carico degli espositori

Ogni operatore dovrà allegare all'istanza:

- a. attestazione del pagamento dei diritti di segreteria per l'importo di € 20,00 con causale: "Diritti di Segreteria - Fiera S. Antonio 2026";

Il versamento dovrà essere effettuato, sul conto corrente bancario avente il seg. cod. IBAN: IT 17 L 01030 79850 000001826909 - Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Novoli, via Umberto I, inserendo come causale "Diritti di segreteria Festa Sant'Antonio 2026".

Ogni operatore dovrà comunicare dopo la pubblicazione della graduatoria, attraverso un PagaPA che gli verrà inviato:

- a) attestazione del pagamento di € 20,00 quale contributo per l'allestimento delle aree interessate dalla fiera, messa in sicurezza delle stesse e adozione delle misure di Safety & Security, solo ed esclusivamente per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) attestazione del pagamento del canone mercato per un importo pari a € 22,00 per ogni modulo e per ogni giornata (*modulo mt 2,00 x mt 2,00, pari a mq 4,00 x 5,50 €/mq x g.*),

Informazioni

1. Nessun operatore potrà utilizzare più di un posteggio nella stessa fiera-mercato.
2. La durata della concessione del posteggio è limitata ai soli giorni della fiera mercato.
3. Sono tassativamente vietati, a pena della immediata revoca dell'autorizzazione: il subaffitto e la cessione a terzi della propria struttura e/o del proprio posteggio, l'occupazione di spazi diversi da quelli assegnati e/o la vendita di prodotti diversi da quelli indicati nella domanda di assegnazione posteggio.
4. Ogni operatore dovrà assicurare la propria presenza continua, nella postazione assegnatagli, durante gli orari di svolgimento della manifestazione. È consentita la rappresentanza su atto di delega esclusivamente ai collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci il cui nominativo dovrà essere dichiarato dall'operatore all'atto del ritiro dell'autorizzazione, ed annotato sul titolo stesso; Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativi. L'esercizio da parte del delegato è consentito a condizione che durante l'attività di vendita questi sia munito del titolo originale dell'autorizzazione amministrativa (scia/dia) del titolare delegante, dell'atto di delega e della documentazione comprovante la qualità di socio, dipendente o coadiutore familiare da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. È obbligatoria essere in possesso, in loco, di un estintore portatile a polvere e/o CO2 di kg 6 del tipo omologato, per un pronto eventuale impiego. La data d'acquisto o di controllo non deve essere superiore ai sei mesi.
6. È tassativamente vietato:
 - l'utilizzo di bombole di gas (GPL) al di fuori delle condizioni di cui alle - Indicazioni di Prevenzione Incendi del Dipartimento dei VVF n. 3794 del 12.03.2014 –Allegato 1; non è comunque consentita la presenza di bombole GPL nelle aree che, secondo quanto indicato nella planimetria tematica, sono destinate a pubblico spettacolo;
 - l'utilizzo di fiamme vive;
 - la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattina (è consentita la vendita di bevande solo in bottiglie PET prive del tappo di chiusura).
7. È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio o disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione o alla quiete pubblica, ogni forma di inquinamento acustico, di pubblicità visiva o sonora all'esterno della struttura, il deposito di materiali o involucri all'esterno della propria postazione, l'utilizzo di fiamme o emissioni di gas.
8. I banchi, le strutture e gli autonegozi dovranno essere sistemati negli appositi spazi, senza invadere le superfici in eccedenza con carrelli, banchi, sedute, tavoli, ed altre attrezzature di vario genere.
9. Gli operatori commerciali assegnatari di posteggio per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sono soggetti all'osservanza alle norme igienico-sanitarie e pertanto dovranno essere preventivamente muniti delle relative autorizzazioni da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. È fatto obbligo, a tutti gli operatori commerciali assegnatari di posteggi, di tenere esposto in modo ben visibile il titolo autorizzativo all'occupazione del posteggio da esibire su richiesta agli Ufficiali ed Agenti delle Forze Pubbliche, nonché agli incaricati del Comune.
11. È severamente vietato il pernottamento degli operatori commerciali e dei loro collaboratori all'interno della struttura adibita alla vendita ovvero in prossimità dell'area destinata al posteggio.
12. I titolari di posteggio hanno l'obbligo tassativo di munirsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di rispettare le norme igienico-sanitarie, provvedendo quotidianamente a mantenere perfettamente pulito lo spazio occupato.
13. Ad operazioni di montaggio ultimate gli autofurgoni ed i mezzi di trasporto non potranno sostare nell'area della fiera.
14. È vietato esitare articolo diverso da quello indicato nella domanda da ciascun operatore anche se comunque, ricompreso tra i "prodotti" elencati al precedente art. 2.
15. La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle condizioni del presente bando e delle norme e regolamenti vigenti; in caso di inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente articolo, il Comune di Novoli si riserva di adottare **il provvedimento di espulsione immediata dell'operatore con conseguente riassegnazione dello spazio. In tale eventualità, l'espositore non avrà diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo e perderà ogni diritto di priorità relativo all'anzianità di presenza per le edizioni successive della manifestazione.**
16. In caso di revoca dell'assegnazione o di rinuncia, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

ART 11- Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni sopra richiamate saranno inoltre punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs n. 114/98.



F.to - il Responsabile del Settore

Arch. Daniela TOMMASI

(firma a mezzo stampa ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993 e s. m. e i.)